

# Test medicina annullati, immatricolati salvi

## Università

Non sarà però possibile procedere agli scorrimenti della graduatoria

**Pietro Alessio Palumbo**

Con una sentenza di 40 pagine (863 del 17 gennaio) il Tar Lazio ha annullato la graduatoria nazionale dei corsi di accesso a medicina facendo tuttavia salvi, per superiori interessi pubblici e di stabilità, le immatricolazioni nel frattempo intervenute. Non ha convinto il giudice il meccanismo dell'equalizzazione e le modalità con le quali sarebbe garantita, dando vita a un provvedimento giudiziale che inevitabilmente dovrà essere tenuto in conto quale autorevole bagaglio di raccomandazioni per le future selezioni attraverso i Tolc (test online per l'ingresso all'università, ndr).

Ritiene, il Collegio, che il meccanismo introdotto dal ministero, presenti elementi di alea che, da un lato, non sono giustificati da esigenze oggettive della selezione e, dall'altro, non consentono un ordinamento degli aspiranti sulla base della sola perfor-



**Il provvedimento censura il meccanismo, non il principio della selezione**

mance, essendo la relativa posizione influenzata, in maniera determinante, dall'attribuzione di un fattore di parametrizzazione del punteggio che limita, in modo per ciascuno diverso, il punteggio massimo raggiungibile; che pertanto mina la par condicio tra i candidati. Emerge potentemente che il coefficiente di equalizzazione della prova può risultare diverso tra un candidato e l'altro: le prove somministrate ai candidati non sono omogenee, quanto a difficoltà globale individuata attraverso il coefficiente di equalizzazione.

Eppure, il Collegio romano non ha inteso censurare né il fatto in sé della sottoposizione ai candidati di prove diverse, né la scelta di avvalersi, in generale, di meccanismi di equalizzazione volti ad assicurare, nell'ambito di procedure siffatte, un'effettiva parità di trattamento tra i candidati: l'individuazione delle modalità, e dell'articolazione delle prove, di una selezione pubblica, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa; pertanto spetta all'amministrazione valutare in quale modo i criteri di oggettività e di rispetto della par condicio tra i candidati debbano essere assicurati e bilanciati con il principio di buon andamento e le esigenze di speditezza dell'azione amministrativa.

Ciò, però, non può avvenire pregiudicando la posizione di partenza dei concorrenti, i quali devono tutti essere posti in condizione di conseguire il massimo risultato possibile. Da ciò il Tar ha precisato le conseguenze dell'annullamento che non possono condurre alla totale caducazione dei provvedimenti posti in essere, in esecuzione degli atti annullati; in particolare delle immatricolazioni già avvenute.

Va tuttavia escluso che gli atti di cui è stata accertata l'illegittimità possano essere portati a ulteriori conseguenze. Pertanto non si potrà procedere a scorrimenti della graduatoria, salvo casi in cui la finestra di perfezionamento risulti ancora aperta.